

R.G.50137/2023 v.g.

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**Specializzata in materia d'impresa**

Composta da:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore

Dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary Consigliere

Dott. Camillo Romandini Consigliere

Letti gli atti del ricorso di cui in epigrafe, proposto da

[REDACTED], [REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
[REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED],  
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro  
Zampone (ZMPLSN65R05H501F), (pec  
alessandrozampone@ordineavvocatiroma.org), Enrico Perrella  
(C.F. PRRNRC64P17H501H; PEC  
enicoperrella@ordineavvocatiroma.org) e Francesco Capecci  
(C.F. CPCFNC66R23H501G; PEC  
francescocapecci@ordineavvocatiroma.org), elettivamente



domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza della Libertà n. 10,  
in virtù di mandato in calce al reclamo

Reclamante

e

Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

rapp.to e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funaro e Luigi Achille  
(afunaro@pec.it e luigiachille@ordineavvocatiroma.org) in virtù  
della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in fase  
di reclamo

Resistente

nonché

[REDACTED]  
[REDACTED] (PI [REDACTED]), in persona del suo Amministratore Giudiziario  
[REDACTED], nominato dal Tribunale di Roma l'11 gennaio  
2023

elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED],  
presso e nello Studio dell'Avv. Salvatore Terribile (C.F.



TRRSVT80P27A662X;

p.e.c.:

salvatoreterribile@ordineavvocatiroma.org; fax: 0677607608) che  
la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla  
comparsa di costituzione e risposta

Resistente

Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso il decreto del  
Tribunale di Roma emesso nel giudizio n.r.g.v.g. 9952/2020 in data  
11.01.23, n. cron.189/2023, nella sola parte in cui ha statuito che le  
spese d'ispezione sono a carico della denunciante, odierna  
reclamante.

### **Premette**

Con il decreto reclamato, il Tribunale di Roma ha così provveduto  
nel suo dispositivo:

- *revoca dalla carica e funzioni di Amministrazione Unico della*  
*██████████ s.r.l. il resistente ██████████;*

- *nomina il Prof. ██████████ - con studio in Roma, ██████████*  
*██████████ - Amministratore Giudiziario della ██████████, fino*  
*al 31 luglio 2023, per il compimento delle attività indicate in*  
*motivazione;*

- *condanna ██████████ alla rifusione, in favore della parte*  
*ricorrente e della ██████████, in persona del curatore speciale, delle*



*spese del presente procedimento, che liquida, per la prima, in euro 6.804,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; per la seconda, in euro 4.536,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;*

*- dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.*

*- Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite, all'Amministratore Giudiziario, nonché all'Ufficio del Registro delle Imprese per la relativa iscrizione.*

*Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.*

Nella motivazione, a proposito delle spese processuali, il Tribunale ha così deciso.

*Osserva, infine, il Tribunale, conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la circostanza che l'art. 91 c.p.c. non sia direttamente applicabile al presente procedimento - dacché non destinato ad essere definito con sentenza assistita dall'idoneità della cosa giudicata - non è di ostacolo all'applicazione analogica della predetta norma, dovendosi ravvisare, nel citato art. 91 c.p.c., l'espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.*



*Invero, come affermato costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società - le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fonda sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, dovendosi considerare che, sebbene nel procedimento in questione non sia ravvisabile una "soccombenza" in senso tecnico di una parte sull'altra, tale nozione può essere intesa in senso esclusivamente processuale, anche laddove tra le parti non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto; peraltro, la condanna non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti” (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 21/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30052 del 29/12/2011).*

*Pertanto, proprio in forza del principio della soccombenza processuale, le spese del presente procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014*



*(procedimenti di volontaria giurisdizione), devono essere poste a carico del resistente, [REDACTED], mentre le spese dell'ispezione saranno liquidate a carico della parte denunciante, in forza di quanto previsto dall'art. 2409, secondo comma, c.c.*

Il Tribunale, dunque, con il provvedimento con il quale ha revocato l'amministratore sociale nominando l'amministratore giudiziario, ha, tra l'altro, con riferimento alle spese dell'ispezione, posto in via definitiva le stesse, quando sarebbero state liquidate, a carico della denunciante, odierna reclamante.

La dott.ssa [REDACTED] ha impugnato la statuizione del predetto decreto, laddove le spese di ispezione erano state poste a proprio carico.

Ha lamentato che, pur avendo l'ispezione accertato le gravi irregolarità gestionali descritte dalla dott.ssa [REDACTED] nel proprio ricorso, il Tribunale aveva applicato l'art. 2409 II comma c.c. al termine del procedimento.

Invece, il disposto dell'art. 2409 II comma c.c., laddove poneva le spese di ispezione a carico "dei denunciati", si sarebbe riferito piuttosto al momento istruttorio del procedimento; al suo termine non poteva che trovare applicazione il principio generale di soccombenza, cosicché le ingenti spese dell'ispezione, pari ad oltre



euro 250.000 dovevano porsi a carico dell'amministratore revocato, sig. [REDACTED].

Il resistente, sig. [REDACTED], amministratore sociale revocato, ha contestato il reclamo.

La società [REDACTED] ha contestato il reclamo, con argomentazioni adesive al provvedimento impugnato, contestando altresì le conclusioni subordinate della reclamante, secondo cui le spese di ispezione dovevano porsi a carico della società.

Sono stati richiesti più rinvii del presente procedimento, in ragione di trattative pendenti tra i sig.ri [REDACTED], cui la società non si è opposta.

Le parti, nell'istanza di rinvio depositata l'11.4.2024, hanno congiuntamente esposto che:

*È stata conclusa una conciliazione generale volta a dirimere ogni contenzioso pendente tra le parti in causa;*

*- L'atto transattivo stipulato prevede un periodo interinale per porre in essere determinate operazioni, necessarie per il buon esito di quanto ivi concordato, con scadenza fissata per il 31 ottobre 2024;*

*- Il giudizio ex art 2409 cpc rgn 9952/2020 nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] n.q. di Amministratore Unico della [REDACTED] è al momento in*



*attesa che il Collegio si esprima sulla rinuncia all'azione ivi depositata in data 24 gennaio 2024, nonché sul rendiconto finale dell'Amministratore Giudiziario, già depositato in data 25 marzo 2024;*

*- Il Collegio ha fissato in data odierna l'udienza per l'espletamento di tali incombenze, prevista per il 17 aprile 2024 (Allegato A), con decisione finale presumibilmente attesa per maggio 2024;*

*- Per quanto riguarda le parti, si è già proceduto all'individuazione e nomina dei nuovi co-Amministratori di [REDACTED] Srl nei professionisti [REDACTED] e [REDACTED] contestualmente alla rassegnazione delle dimissioni dell'Amministratore Giudiziario;*

*- Si rappresenta che è stata anche conclusa ulteriore transazione tra le parti e l'Arch. Vitellozzi, coadiutore dell'Ispettore Giudiziale nelle operazioni peritali nell'ambito del citato giudizio ex art 2409 cc, sia in punto di quantum sia per quanto attiene al soggetto tenuto al pagamento delle spese d'ispezione, oggetto del presente reclamo.*

Questa Corte ha pertanto rinviato il procedimento di reclamo all'udienza del 15.11.2024.

Rispetto a tale udienza, tenuta con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno depositato note i soli sig.ri [REDACTED],





insistendo per un ulteriore rinvio per trattative e, in subordine, concludendo come dai rispettivi atti difensivi.

Al termine dell'udienza odierna del 15.11.2024 il giudizio è stato riservato in decisione.

### **Osserva**

1. Pregiudizialmente, non vi sono i presupposti per disporre un ulteriore rinvio del giudizio, richiesto nuovamente dai sig.ri [REDACTED] nelle memorie da ultimo depositate; oltre al rilievo per cui il presente procedimento è connotato da celerità e snellezza, si osserva che i rinvii già in passato concessi hanno dato alle parti la possibilità di raggiungere un accordo, quantomeno sulla questione litigiosa nel presente giudizio ed attinente al soggetto a carico del quale porre le spese di ispezione.

I sig.ri [REDACTED], nelle note rispettivamente depositate il 7.11.2024, hanno insistito nelle rispettive domande e difese, per quanto in subordine, se non fosse stato concesso ulteriore rinvio.

Deve infine questa Corte tener conto anche delle difese della società, che non si è associata a quest'ultima richiesta di rinvio, né ha depositato note rispetto all'udienza a trattazione scritta del 15.11.2024.

Il reclamo deve quindi essere esaminato nel merito.



2. Nel merito, si osserva quanto segue.

Risulta dal tenore del provvedimento reclamato che con lo stesso il Tribunale ha definitivamente accertato la ricorrenza dei presupposti per nominare l'amministratore giudiziario, invero nominato, previa revoca dell'amministratore in carica.

Risulta altresì che è nel provvedimento reclamato che il Tribunale ha stabilito, in via definitiva, quali fossero i criteri per disciplinare le spese dell'ispezione; cosicché correttamente l'impugnante ha reclamato il provvedimento in esame e non già le singole liquidazioni delle spese dell'ispezione, volendo ella contestare le norme di diritto in base alle quali le spese dell'ispezione sono state poste a carico dell'istante e non l'importo liquidato.

Il tenore letterale dell'art. 2409 II comma c.c. dispone che, quando sia ordinata l'ispezione, le spese della stessa siano a carico dei soci richiedenti.

Il tenore letterale dell'art. 2409 u.co. c.c. è nel senso che le spese dell'ispezione siano a carico della società quando il ricorso provenga dai sindaci, dal consiglio di sorveglianza, dal comitato ivi richiamato o dal P.M. per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio.



La giurisprudenza di legittimità, ribadendo il proprio precedente orientamento, ha statuito:

*nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fonda sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denunciati (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052): Cass. del 2023 n. 388.*

Da questa pronuncia risulta, pertanto, che anche nella regolamentazione definitiva delle spese processuali del giudizio di reclamo, per la quale opera il principio generale della soccombenza, valga in ogni caso l'art. 2409 II comma c.c. e che le spese dell'ispezione debbano rimanere a carico dei soci istanti.

La dottrina più recente ritiene invece che l'art. 2409 II comma c.c. si riferisca piuttosto al momento iniziale del procedimento,



allorquando cioè il Tribunale, prima di adottare qualsivoglia provvedimento di merito, dispone l'ispezione; nel qual caso, al fine di consentirne lo svolgimento, le spese sono sostenute dai soci richiedenti.

Tuttavia, allorquando il giudizio sia definito, operano i principi generali sulla soccombenza.

Ritiene la Corte, aderendo all'opinione della recente ed autorevole dottrina ora richiamata, che l'art. 2409 II comma c.c., laddove prevede l'onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si applichi al momento anticipatorio e più strettamente "istruttorio" del procedimento.

Ciò si trae dalla previsione di tale onere allorquando sono disciplinate le prime fasi del procedimento, tra cui l'audizione di amministratori e sindaci e dalla previsione di una eventuale cauzione; l'onere di anticipare le spese è posto in tal modo a carico dell'istante quando il procedimento è nella sua fase di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione se rimuovere o meno l'amministratore in carica e nominare l'amministratore giudiziario, al quale conferire precisi poteri, in un arco di tempo stabilito dal Giudice.

Tale ordine di osservazioni è indirettamente confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2011 n. 30052, richiamata



da Cass. del 2023 n. 388) la quale ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento che preveda la cauzione per il pagamento delle spese dell'ispezione a carico del socio, perché si tratta di un provvedimento di natura "preventiva e provvisoria finalizzato a costituire una garanzia per il pagamento degli oneri economici necessari per l'espletamento dell'ispezione"; principi evidentemente estensibili, a maggior ragione, alla previsione dell'onere delle spese dell'ispezione a carico del socio istante.

Non ritiene invece la Corte che l'art. 2409 II comma c.c., in tema di onere delle spese dell'ispezione a carico dei denunciati, sia applicabile in ogni caso.

In particolare, esso non è applicabile a conclusione del procedimento medesimo, nel quale il ricorso sia accolto e l'amministratore revocato, a seguito dell'emersione di criticità nella gestione della società grazie all'ispezione, come nella specie.

In tal caso non vi è ragione per non applicare il regime generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, il principio di soccombenza, per quanto attiene al regime delle spese dell'ispezione.

L'art. 91 c.p.c. deve ritenersi applicabile a tutte le spese del procedimento, per plurimi ordini di ragioni:

occorre in ogni caso la difesa tecnica delle parti;



sebbene il procedimento sia volto a rimuovere i potenziali ostacoli all'ordinata gestione sociale e non ha quindi l'attitudine ad incidere su diritti soggettivi, le parti sono comunque in una posizione reciprocamente antagonista.

In tale contesto, non vi sarebbe ragione per lasciare in capo al socio istante le sole spese dell'ispezione.

L'ordinamento prevede, invero, quale regola quella per cui l'onere dell'anticipazione delle spese processuali trova definitiva, anche se successiva, soluzione nel provvedimento conclusivo del giudizio: su tali ordini di ragioni, cfr. C. Cost. n. 87 del 2021.

In caso contrario, ogni soggetto istante - che risulta aver avuto ragione all'esito del giudizio - potrebbe essere indotto a rinunciare preventivamente alla propria tutela giurisdizionale, ove dovesse sostenere in ogni caso le spese processuali che abbia anticipato.

In senso contrario non è decisivo osservare che il socio istante agisce nell'interesse della società, poiché se il suo interesse fosse costruito in tal senso, con assoluta certezza, dal legislatore, le spese dell'ispezione sarebbero state per legge poste in ogni caso a carico della società.

Il reclamo risulta pertanto del tutto fondato.



Le spese dell'ispezione devono pertanto porsi a carico dell'amministratore revocato, in tal senso parzialmente riformandosi il provvedimento impugnato.

Le spese processuali del reclamo devono porsi a carico solidale del sig. Guida, soccombente.

Non avendo la società preso posizione nel termine ultimo concesso alle parti costituisce motivo per compensare tra quest'ultima e le altre parti le spese del reclamo.

Si provvede come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Letti gli artt. 739 c.p.c. e 2409 c.c.;

pronunciando sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Roma indicato in epigrafe, tra le parti indicate anch'esse in epigrafe:

accoglie il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto in epigrafe indicato, pone le spese dell'ispezione disposta dal Tribunale a carico del sig. [REDACTED];

condanna il sig. [REDACTED] al pagamento delle spese processuali del presente reclamo in favore della dott.ssa [REDACTED] liquidate in euro 2.800 per onorari oltre spese generali;



compensa tra i sig.ri [REDACTED] e la società [REDACTED] s.r.l. le spese processuali del presente reclamo.

Si comunichi.

Roma, 15.11. 2024.

Il Presidente Relatore

Gianna Maria Zannella

